

Allegato "A" alla Raccolta n.

* - * - *

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART.1 - Costituzione e sede

E' costituita l'associazione denominata

"Collegio Reumatologi Italiani"

(d'ora in avanti denominata "CReI").

Il CReI è una società scientifica senza scopo di lucro, a finalità prevalentemente formative e scientifiche a rilevanza nazionale, dotata di sezioni regionali e operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017.

Il CReI ha la sua sede legale in **Milano, via Quaranta n.45 - 20139 Milano.**

La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune, senza che l'eventuale scelta di cambiare il suo indirizzo, possa determinare l'obbligo di richiedere la modifica dello statuto.

ART.2 - Oggetto e scopi

Il CReI ha finalità d'interesse generale e d'utilità sociale e si propone di promuovere e valorizzare la disciplina della Reumatologia in ogni suo aspetto attraverso progetti volti a sviluppare l'assistenza medica, farmacologica e socio-sanitaria, la ricerca e la lotta alle malattie reumatiche, nonché di favorire la formazione e l'aggiornamento dei propri Soci e degli operatori sanitari del settore.

L'Associazione è del tutto autonoma e indipendente da qualsiasi potere e organo sindacale e/o politico.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi il CReI:

a) Collabora con il Ministero della Salute, i Governi Regionali, le Aziende Sanitarie, gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e le altre società e organismi scientifici e le associazioni tecnico-scientifiche **Nazionali ed Internazionali** delle professioni sanitarie che direttamente o indirettamente condividono gli scopi del CReI;

b) Favorisce ed incentiva la ricerca clinica, epidemiologica e di base su tutte le tematiche inerenti la Reumatologia; a tale scopo può istituire, favorire e supportare totalmente od in parte programmi e attività di ricerca scientifica nell'ambito delle malattie reumatiche, prevedendo la pubblicazione della attività scientifica attraverso la propria rivista scientifica e le altre attività editoriali di proprietà, nonché l'obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione che dovrà esser aggiornato costantemente.

Il tutto con esclusione delle edizioni di quotidiani;

c) Favorisce e incentiva l'applicazione delle evidenze scientifica nella pratica clinica;

d) Favorisce lo sviluppo e la standardizzazione dei percorsi

clinico-assistenziali, della clinical governance, delle linee guida in tutti gli ambiti di interesse reumatologico, nonché dei criteri di valutazione delle attività clinico-assistenziali in collaborazione con tutti gli organismi istituzionali, amministrativi e di programmazione a qualsiasi livello essi operino, anche in collaborazione con altre società scientifiche e altre associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; elabora linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promuove trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici;

e) Promuove e organizza eventi formativi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale continuo a beneficio di tutte le figure professionali operanti in ambito reumatologico; svolge attività d'aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali d'attività formativa ECM anche mediante la diffusione dei risultati dell'attività di ricerca; svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente

nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM finanziata attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

f) Favorisce la formazione scientifica di giovani specialisti in Reumatologia anche mediante l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca o contributi miranti al raggiungimento degli scopi del CREI, secondo criteri previsti da appositi regolamenti;

g) Favorisce e pone in essere ogni altra iniziativa di carattere divulgativo e di sensibilizzazione, su supporto cartaceo o informatico;

h) Estende le attività formative a tutte le professioni sanitarie; Organizza, corsi ed eventi a loro dedicati.

Ha facoltà di istituire comitati e commissioni con le professioni sanitarie le cui modalità organizzative, eventuali quote di partecipazione/iscrizione e tutte le iniziative devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Le stesse commissioni dovranno rendere conto annualmente del loro operato al Direttivo;

Si fa promotrice di eventi e di attività dedicate ai pazienti ed ai loro familiari ed alla popolazione tutta, tramite strumenti definiti dal Consiglio Direttivo allo scopo di intraprendere campagne di sensibilizzazione sulle malattie reumatiche, di prevenzione e di educazione sanitaria;

i) Svolge interventi di supporto tecnico-scientifico per gli organi istituzionali a livello centrale e, tramite le Sezioni Regionali ed Interregionali, a livello periferico.

Nel perseguimento di detti scopi istituzionali, il CReI ed i propri legali rappresentanti mantengono sempre la più completa autonomia e indipendenza, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse e comunque non imprenditoriali, se non per l'esclusivo perseguimento della formazione continua.

Il CReI non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

ART.3 - Durata

La durata del CReI è illimitata.

ART.4 - Categorie di soci e sostenitori

Possono essere soci del CReI, tutti coloro, cittadini italiani e stranieri senza discriminazione alcuna in relazione alla persona e al luogo di lavoro, che dichiarino espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall'associazione, accettandone integralmente lo Statuto e il Regolamento in vigore e appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica e che operano nelle strutture e settori d'attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale o con attività lavorativa nel settore o nell'area inter-professionale della "REUMATOLOGIA".

Le diverse categorie di soci sono così classificate:

a) Soci ordinari: specialisti reumatologi e medici che svolgono attività clinica e di ricerca in reumatologia, ammessi come tali dal Consiglio Direttivo i quali si obbligano a corrispondere la quota associativa annuale a fondo perduto;

I soci ordinari:

1. partecipano alle assemblee con diritto di voto, esercitato personalmente dagli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali, come previsto dalle disposizioni del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari;

2. eleggono i membri componenti il Consiglio Direttivo;

3. possono presentare la propria candidatura alle cariche associative purché in regola con il pagamento delle quote annuali, come previsto dalle disposizioni del presente statuto e dalle disposizioni regolamentari;

4. l'iscrizione dei soci ordinari viene deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

b) Soci onorari: coloro che per la loro personalità e notorietà in ambito scientifico, sanitario o sociale abbiano contribuito significativamente alla crescita e al prestigio della Reumatologia, del CReI e alla tutela dell'assistenza reumatologica; essi sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

La nomina dei Soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a **maggioranza** su proposta di uno dei suoi componenti in carica.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di quote sociali, ma possono versare un contributo volontario e partecipare alla vita scientifica dell'Associazione ed alle Assemblee senza diritto di voto.

Agli associati Crei è garantita la massima partecipazione alle attività e alle decisioni associative, essi dovranno rispettare i principi posti a garanzia di tale massima partecipatività:

- 1) elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;**
- 2) approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi;**
- 3) regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.**

ART.4 bis - Sostenitori dell'associazione

Possono essere "Sostenitori" del CReI tutte le persone fisiche le persone giuridiche o altri enti, incluse le società e/o le organizzazioni, che condividono le finalità del CReI.

I Sostenitori si impegnano con il CReI a promuovere e sostenere tutte le iniziative scientifiche, didattiche, culturali e di sensibilizzazione alla lottacontro le malattie reumatiche.

Contribuiscono al sostegno finanziario delle sue attività attraverso l'offerta di un servizio ovvero il versamento di un contributo annuo il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. La qualifica di Sostenitore non comporta l'acquisizione dello status di Socio Ordinario e pertanto i sostenitori non partecipano all'elettorato, nè attivo nè passivo e non hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci. Il Consiglio Direttivo valuta tutte le offerte provenienti dai Sostenitori ed accetta solo quelle di natura liberale che in nessun caso, diretto o indiretto, possono interferire con i programmi del CReI, ovvero generare, anche in via potenziale, conflitto d'interessi con l'attività del CReI. Tutte le donazioni liberali accettate devono essere riportate in modo analitico in un elenco apposito pubblicato sul sito istituzionale del CReI.

Sono considerati sostenitori anche gli Infermieri esperti, gli psicologi, i fisioterapisti, i laureati-specialisti in attività motorie e i diversi professionisti sanitari laureati in categorie equipollenti o qualsiasi altro promotore di iniziative socio-sanitarie e di assistenza alle malattie reumatiche, nonché destinatari di corsi di formazione nel settore specialistico. Tali categorie di specialisti non sono tenuti al pagamento di quote sociali, ma possono versare un contributo volontario e partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

ART.5 - Quote

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contributi annuali e/o *una tantum* effettuati dai soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'importo della quota associativa annuale è fissato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo.

ART.6 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo **a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.** Il nuovo socio ordinario deve essere presentato da almeno due soci ordinari, previa domanda di ammissione corredata da curriculum professionale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

ART.7 - Doveri degli associati

L'appartenenza al CReI ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie **e le disposizioni regolamentari** nonché al pagamento di quanto dovuto a qualunque titolo all'associazione.

Il comportamento del CReI verso gli altri soci e verso i terzi è improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà e rigore morale. Al fine di assicurare la qualità dei servizi e dell'attività del CReI, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà ed imparzialità, ogni soggetto che intenda aderire al CReI o ne voglia ricoprire una carica istituzionale, dovrà astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Sono da ritenere in conflitto di interessi le decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri,

ovvero di propri parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti

od organizzazioni con cui l'interessato o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di conflitto di interesse di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso componente dovrà dichiararlo a mezzo scritto

ed astenersi per la durata intera dell'incarico implicante il conflitto di interesse medesimo da ogni decisione e discussione deliberante configurante la conflittualità. Il Consiglio Direttivo si riserva di attivare eventuali altri provvedimenti per il componente in conflitto di interesse.

E' considerato in conflitto d'interessi l'associato, che fa parte di altra associazione avente finalità contrapposte al CREI.

ART.8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto entro il 31 ottobre di ogni anno.
- b) per decadenza e per la perdita di uno o più dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e/o indegnità, o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto;
- d) per mancato pagamento della quota annuale per tre anni consecutivi.

Il Socio dichiarato decaduto per morosità può chiedere di essere riammesso al CREI, ma la sua riammissione potrà avvenire solo se approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo e comunque previo pagamento delle quote arretrate.

Durante l'anno in cui è avvenuta la regolarizzazione della propria posizione amministrativa non potrà esercitare il diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie, né avanzare la propria candidatura alle Assemblee.

I soci che entro il termine previsto da apposito regolamento risultano in regola con il pagamento dell'annualità in corso ma non in regola con il pagamento di annualità pregresse, non hanno diritto alla candidatura né diritto al voto per le deliberazioni dell'annualità di riferimento.

- e) per l'avvio di procedimenti penali dove l'associato sia risultato imputato di reati di tipo mafioso o concorso esterno in associazioni mafiose, nonché in caso di pendenza di procedimenti penali e/o condanne penali per i reati previsti e puniti da leggi italiane e/o internazionali.

La perdita della qualifica di socio a causa di eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), e) ha effetto dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che ne accerta l'esistenza

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta all'art.5.

ART.9 - Organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Vicepresidente;
- f) il Coordinatore Esecutivo;

- g) il Coordinatore Scientifico;
- h) il Coordinatore Editoriale;
- i) il Presidente uscente;
- l) Il Comitato Scientifico;
- m) il Tesoriere;
- n) l'Organo di Controllo;
- o) il Collegio dei Probiviri.

Ad eccezione delle cariche di Tesoriere, del Collegio Sindacale e del Coordinatore Scientifico, quando rivestite da soggetti terzi all'associazione nell'esercizio di una professione tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito con esclusione di retribuzione, salvo rimborso spese debitamente documentato da idonea documentazione fiscale.

Possono rivestire le cariche di legali rappresentanti, amministratori o promotori del CREI solo le persone fisiche che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Capo 1 - L'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del CREI.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ordinari che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, senza diritto di voto, dai soci onorari.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi della associazione nonché per la deliberazione di scioglimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano fra i presenti.

L'Assemblea **ordinaria** ha il compito di:

- a) approvare la relazione del Presidente;
- b) approvare la relazione al bilancio redatta dal Collegio Sindacale;
- c) approvare il bilancio;
- d) nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- e) nominare l'Organo di Controllo, fissandone gli emolumenti;
- f) nominare il Collegio dei Probiviri;

L'Assemblea **straordinaria** ha il compito di:

- a) **approvare le modifiche dello statuto;**
- b) deliberare lo scioglimento del CREI;

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio.

Il Presidente o il Coordinatore esecutivo, o in loro assenza il componente più anziano del Consiglio direttivo, convocano l'Assemblea con mezzi idonei che ne assicurino la corretta ricezione almeno otto giorni prima della riunione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria si considera validamente convocata con l'invio di una lettera cartacea o per posta elettronica a tutti i soci e pubblicandone l'avviso all'interno

del sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare e prevedere anche una seconda convocazione con le medesime modalità, ad ora successiva.

L'Assemblea, seguendo le regole previste da apposito regolamento, può essere svolta anche in video/audio conferenza, come meglio in seguito specificato.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative **previste per l'anno in corso e pregresse, saldate almeno otto giorni prima della data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, per permettere agli organi sociali di redigere un corretto elenco degli associati e calcolare correttamente i quorum costitutivi e deliberativi.**

L'Assemblea **ordinaria e straordinaria** è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, con qualsiasi numero di soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Per le delibere inerenti le modifiche statutarie occorrerà il voto favorevole di un terzo dei Soci aventi diritto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Il Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, avente diritto di voto, mediante delega scritta; questi potrà essere latore di non più di **cinque** deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, o in sua assenza dal Vice-Presidente, o dal Consigliere più anziano d'età presente, ovvero dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea il constatare la validità delle deleghe e, per la valutazione dei voti, potrà nominare due scrutatori.

L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Sarà necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante

Nel caso in cui in corso di assemblea fosse interrotto il collegamento, la riunione sarà sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni assunte sino al momento della sospensione, salvo che le stesse debbano ritenersi connesse alle deliberazioni non ancora assunte.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo 1-bis - Modifica dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato nel corso di un Assemblea Straordinaria.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

1) il Consiglio Direttivo

2) i Soci Ordinari. Le proposte formulate dai Soci Ordinari dovranno essere corredate dalla firma di almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci, al Consiglio Direttivo almeno novanta giorni prima dell'Assemblea, tali proposte di modifica dovranno essere comunicate per iscritto ai Soci, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto e in seconda convocazione, successiva di almeno un giorno-data, con qualsiasi numero di soci.

Per le modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di un terzo di tutti gli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in presenza oppure con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione.

Si rimanda alle disposizioni statutarie che regolano le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché i regolamenti interni associativi.

Il voto potrà essere espresso (voto favorevole oppure contrario) oppure non espresso; la mancata espressione di voto ha il carattere di astensione e non è valutata ai fini deliberativi.

Capo 2 - Il Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è composto **da un numero variabile da sette a quindici componenti**, eletti democraticamente dall'Assemblea tra i Soci.

Dei componenti, nel numero scelto dalla Assemblea:

- **la maggioranza più uno:** rappresentano ciascuna delle sezioni macro-regionali, individuate con delibera del Consiglio Direttivo in carica, e sono eletti dai soci della sezione di appartenenza

sulla base di apposita lista;

- **i restanti componenti, quindi la minoranza:** sono di nomina sovra regionale e sono eletti sulla base di una lista unica nazionale. Nel caso in cui una sezione macro-regionale non fosse in grado di esprimere un proprio delegato il suo ruolo è assunto dal primo dei non eletti nella lista unica nazionale.

Le elezioni si tengono secondo le modalità individuate nel regolamento elettorale del CREI. Le elezioni si tengono con cadenza triennale, contestualmente al Congresso Nazionale.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni ed i suoi componenti possono rimanere in carica per più mandati, anche consecutivi, ma non oltre il terzo.

In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista elettorale di cui egli faceva parte.

Nel caso la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica risulti essere composta da Consiglieri cooptati (intesi come primi dei non eletti), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si renderà necessario convocare la assemblea per procedere con nuove elezioni.

In tale caso, il neo- eletto Consiglio Direttivo, acquisirà l'anzianità maturata dal Consiglio Direttivo decaduto.

Ai fini del computo complessivo del periodo di durata in carica in qualità di consigliere, necessaria anche ai fini della rieleggibilità, non si terrà conto della frazione di mandato ricoperto per cooptare in sostituzione un altro consigliere dimesso/dimissionato se di durata inferiore a sei mesi.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'Associazione;

in particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) delineare l'indirizzo generale e lo sviluppo del CREI;
- b) designare i/il coordinatore/i delle sezioni regionali;
- c) designare i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico;
- d) attuare i deliberati dell'Assemblea;
- e) sovrintendere e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività del CREI;
- f) sottoporre all'Assemblea il bilancio ed il programma di lavoro per il futuro;
- g) stabilire tematiche e modalità del Congresso nazionale;
- h) fissare l'ammontare della quota associativa annua e determinare l'ammontare dei compensi al Tesoriere;
- i) eleggere, nel corso della prima seduta o ogni volta che si rendesse necessario e a maggioranza tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Coordinatore esecutivo, il Coordinatore Editoriale e il Coordinatore Scientifico;
- j) convocare le assemblee nei termini previsti dallo statuto, **e nei modi indicati in appositi regolamenti interni;**
- k) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- l) nominare i soci onorari;

m) nominare il Tesoriere anche al di fuori dei soci del CREI;
n) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria nell'ambito delle attività sociali;
o) assumere personale dipendente, o stipulare contratti d'opera con soci e terzi e determinare i compensi professionali dovuti ai soci collaboratori esterni che prestano la loro opera a favore dell'associazione;

p) redigere e modificare il Regolamento interno.

q) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

r) convocare per audizione o consulenza persone fisiche o giuridiche o rappresentanti di enti, associazioni,

Il primo Consiglio Direttivo sarà presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo, o ad un direttore.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da Commissioni da esso nominate per le attività e le manifestazioni volte al raggiungimento degli scopi statutari e per l'attuazione di sistemi di verifica della qualità delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o i due terzi del Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'adozione del bilancio redatto dal Tesoriere.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve esse comunicato ai consiglieri con raccomandata AR e/o e-mail certificata (pec) almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando intervengano alla seduta almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi in tele-audio videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

L'avviso di convocazione della riunione in tele-audio-videoconferenza deve indicare il luogo di riunione dove, all'ora stabilita, dovranno presenziare almeno chi presiederà la riunione e il segretario e l'elenco delle materie da trattare.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia. **Il Consiglio Direttivo, se necessario, può delegare attività e decisioni di sua competenza all'Ufficio di Presidenza sulla base di delega specifica.**

Capo 3 - L'Ufficio di Presidenza;

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente e dal Coordinatore esecutivo nominati dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri.

Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza anche: Presidente uscente, Coordinatore Editoriale e Coordinatore Scientifico.

In caso di dimissioni o decesso dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, questi dovranno necessariamente essere rieletti mediante deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo.

Tale regola non vale per il Presidente uscente, la cui carica rimarrà vacante.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere comunicato ai consiglieri con raccomandata AR e/o e-mail certificata (pec) almeno cinque giorni prima della riunione, e nei casi di urgenza con telegramma da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con un minimo di tre componenti.

La durata in carica dell'Ufficio di Presidenza è di tre anni e i componenti possono essere rieletti per più mandati, anche consecutivi, **ma non oltre il terzo.**

L'Ufficio di Presidenza può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti esterni all'ufficio stesso sulla base di delega del Consiglio Direttivo, conferita anche mediante consultazione telematica.

Capo 3.1 - Il Presidente

Il Presidente del CREI è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto all'interno dei suoi membri durante la prima seduta del Consiglio convocata dal Consigliere più anziano entro quindici giorni dall'elezione.

Il Presidente dura in carica per tre anni e può essere eletto per più mandati, anche consecutivi, **ma non oltre il terzo.**

Il Presidente sarà sostituito in ogni sua funzione dal Vice-presidente qualora egli sia indisponibile temporaneamente.

Qualora il Presidente fosse indisponibile permanentemente, il Vicepresidente lo sostituirà in ogni sua funzione, fino alla convocazione del Consiglio Direttivo, che eleggerà il nuovo Presidente.

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza del CReI e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del CReI davanti ai terzi e in giudizio e può nominare procuratori ad negotia et ad lites precisandone i poteri.

Cura l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari, trarre assegni, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'associazione per i fini sociali.

Il Presidente redige annualmente una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e cura che siano custoditi presso la sede del CReI, o in altro luogo idoneo, dove possono essere consultati dai soci.

Il Presidente del CReI che per tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni del Consiglio Direttivo, è considerato dimissionario.

Il Presidente al termine del suo mandato assume automaticamente la carica di Presidente uscente.

Quindici giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'esercizio delle proprie funzioni.

Capo 3.2 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all'interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni e può essere rieletto per più mandati ma non oltre il terzo; coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne ricopre le funzioni in caso di indisponibilità.

Capo 3.3 - Il Coordinatore esecutivo

Il Coordinatore esecutivo, pure nominato dal Consiglio Direttivo, scelto all'interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni e può essere rieletto per più mandati ma non oltre il terzo; è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore esecutivo, anche affidando l'incarico a terzi, redigerà su apposito libro i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Capo 3.4 - Il Coordinatore editoriale

Il Coordinatore editoriale pure nominato dal Consiglio Direttivo scelto all'interno dei suoi membri, dura in carica per tre anni e può essere rieletto per più mandati ma non oltre il terzo anni; è responsabile delle edizioni editoriali scientifiche, divulgative sia esse editate in forma cartacea, sia informatica, di proprietà dell'associazione.

Esso cura e gestisce il flusso delle informazioni anche mediante personale pubblicitario appositamente convenzionato.

Segue i software gestionali e non di proprietà dell'associazione.

Capo 3.5 - Il Coordinatore scientifico

Il Coordinatore scientifico nominato dal Consiglio Direttivo può

essere scelto all'interno dei suoi membri, oppure allo esterno di questi.

In ogni caso deve essere persona di riconosciuta valenza scientifica ed etica, dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati ma non oltre il terzo e svolge azione di Coordinatore del Comitato Tecnico-scientifico.

Egli cura e gestisce il flusso delle progettazioni di questo ultimo e cura i rapporti tra il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza con il Comitato Tecnico Scientifico.

Capo 3.6 - Il Presidente uscente

Al termine dell'ultimo mandato in cui è in carica, il Presidente assume automaticamente la carica di Presidente uscente.

Il Presidente uscente dura in carica tre anni.

Il Presidente uscente partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Capo 4 - Il Comitato Scientifico

Il comitato Scientifico è composto da figure tecniche e svolge funzioni consultive per l'attività del Consiglio Direttivo, formula proposte e dà pareri in relazione all'attività scientifica, di formazione, istituzione di borse di studio, progetti di ricerca ecc. che il CREI, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, intende sostenere.

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici, validati dalla comunità scientifica internazionale;

Nell'esercizio di tale funzione il Comitato scientifico valuterà gli indici di produttività scientifica, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, anche non soci del CREI, e dura in carica tre anni e può essere rieletto per più mandati ma non oltre il terzo.

Esso è nominato dal Consiglio Direttivo, con scelta motivata. Sono criteri preferenziali l'essersi particolarmente distinti nel campo della ricerca reumatologica e l'esperienza gestionale clinica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

Il nuovo membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

L'attività del comitato è coordinata da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo e un Segretario scelto dal coordinatore; Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato Scientifico qualora lo ritenga opportuno o nel caso in cui ne facciano richiesta almeno due membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve esse comunicato ai consiglieri con

raccomandata ar e/o e-mail certificata (pec) almeno cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza, con telegramma da inviarsi ai consiglieri con un preavviso di almeno due giorni dalla riunione.

Le deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti.

Di ciascuna riunione è redatto verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario, i quali sono tenuti ad inviarlo tempestivamente all'Ufficio di Presidenza;

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, Presidente e membri del Consiglio Direttivo del CREI.

Capo 4 bis - Commissioni e Gruppi di Studio

Il Consiglio Direttivo può istituire Gruppi di Studio e nominarne il Coordinatore e il Segretario.

I Gruppi di Studio opereranno secondo apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo può strutturare Commissioni dedicate ad attività organizzative, professionali, di ricerca scientifica, istruzione, formazione, assistenziali e sociali.

I gruppi di studio opereranno in regime di *prorogatio*, sulla base dei progetti approvati dal Consiglio Direttivo in carica.

Capo 5 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economico finanziaria del CREI.

Il Tesoriere ha accesso e facoltà operative, con firma disgiunta dal Presidente, sui conti correnti bancari intestati al CREI.

Il Tesoriere:

- riceve, custodisce e impiega gli importi delle quote sociali le elargizioni ed i versamenti vari;
- provvede ai pagamenti previsti nel bilancio;
- tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per il bilancio che deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- può aprire conti correnti presso Istituti Bancari e presso l'Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti;
- ha l'obbligo della tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Coordinatore esecutivo al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente statuto.

Capo 6 - L'Organo di Controllo

Nei casi in cui è obbligatorio per legge o ove l'assemblea lo decida su base volontaria, il controllo legale dei conti è esercitato alternativamente da un Sindaco Unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti

(di cui almeno tre iscritti nel Registro dei Revisori Legali, istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione assembleare, che provvede anche alla designazione del presidente e alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art.2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento dei sindaci sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 c.c..

Capo 7 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre componenti effettivi e da un supplente, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei Proviviri elegge nel proprio seno un Presidente. Qualora un componente del Collegio dei Proviviri decada per dimissioni o decesso, sarà sostituito dal componente supplente. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di:

a) controllare il rispetto dello statuto da parte di ciascun socio;

b) controllare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo;

c) comporre i dissidi che possono insorgere tra i Soci;

La carica di componente il Collegio dei Proviviri e/o Presidente Emerito è incompatibile con altre cariche all'interno del CREI.

La durata in carica del Collegio dei Proviviri è di tre anni ed i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati, **anche consecutivi, ma non oltre il terzo.**

ART.10 - Entrate e patrimonio

Le entrate ordinarie e patrimoniali del CREI sono costituite da:

a) quote associative annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai soci o da persone fisiche o giuridiche;

c) versamenti volontari dei soci;

d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;

e) beni mobili e immobili;

f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;

g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonché accessorie in quanto integrative delle attività statutarie istituzionali;

h) fondi reperiti da gruppi di studio, commissioni e associazioni statutariamente autonome che hanno aderito ai progetti CREI;

i) versamenti volontari dei sostenitori;

l) utili delle società partecipate.

E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire

nel bilancio dell'associazione.

I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati al CREI, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta. Le attività sociali del Crei sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

ART 11.- Bilancio

L'associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Detto documento, denominato "bilancio", dovrà essere redatto dal Tesoriere e sottoposto all'adozione del Consiglio Direttivo, entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed approvato dall'Assemblea entro il medesimo termine oppure oltre se è garantita una maggiore affluenza assembleare e comunque entro la fine dell'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e gli incarichi retribuiti sono pubblicati obbligatoriamente sul sito istituzionale del CREI.

ART. 12. Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il giorno primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

ART. 13. Regolamenti interni

La gestione ordinaria sarà retta da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Anche per il rinnovo delle cariche associative e le modifiche statutarie il Consiglio Direttivo si avvale di appositi regolamenti interni, che disciplinano le modalità e i termini di convocazione delle assemblee straordinarie.

ART. 14. Convenzioni

Le convenzioni tra il CREI ed altri enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo e sono stipulate dal Presidente del CREI.

Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

ART. 15. Dipendenti e collaboratori

Il CREI può assumere dipendenti, il cui inquadramento e qualifica vengono decisi dal Consiglio Direttivo.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge e dai rispettivi contratti di lavoro.

Il CREI può giovare dell'opera di collaboratori autonomi, il cui compenso è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 16. Responsabilità

Il CReI risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Il CReI può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del CReI stesso.

ART. 17. Clausola compromissoria

Qualora infruttuosamente esperita dinnanzi al Collegio dei Probiviri, ogni controversia avente ad oggetto rapporti associativi, l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promossa da o contro gli associati, da o contro l'associazione, da o contro i consiglieri, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, purché compromittibili dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il

Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio della città ove ha sede legale l'associazione.

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di conciliazione tali controversie, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione.

L'organo arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale della città ove ha sede legale l'associazione. In ogni caso i tre arbitri decideranno secondo diritto e in via rituale.

ART. 18. Scioglimento

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

In caso di liquidazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 19. Norma di chiusura

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 20. Norma transitoria di chiusura

L'entrata in vigore delle modifiche apportate al presente statuto decorrono con effetto immediato.

* - * - *